APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 Dicembre 2023

STORIA DEL DOCUMENTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	15.12.2023	Prima emissione

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
3.1. Chi può segnalare
3.2. Modalità di segnalazione
3.3. Individuazione del GeSe
3.4. Segnalazione inviata a soggetto non competente
3.5. Come vengono gestite le segnalazioni
3.6. Protezione dalle ritorsioni
3.7. Rinunce e transazioni
3.8. Pubblicità
4. RIEPILOGO DEI DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di fornire al segnalante indicazioni chiare, precise e sintetiche circa le modalità di effettuazione e trasmissione delle segnalazioni, nonché delle forme di tutela per lo stesso.
Per approfondimenti e ulteriori dettagli sull'iter di gestione delle segnalazioni si rimanda all'ALLEGATO 1 - Approfondimenti ed aspetti operativi del WHISTLEBLOWING.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica alle **segnalazioni whistleblowing** ossia a quelle segnalazioni che rientrano nell'ambito previsto dal D.Lgs. 24/2023 (di seguito descritto) dove il segnalante vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni.
Per effettuare una **segnalazione ordinaria** (non whistleblowing ossia priva delle tutele riconosciute espressamente dal D.Lgs. 24/2023) vedere la procedura P4.01 - Segnalazioni ordinarie.

La procedura si applica per segnalare la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo e Gestione e/o dei valori etici e delle regole di comportamento del Codice Etico della società.

La procedura non si applica:
1. alle segnalazioni ordinarie
2. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale
3. a segnalazioni non circostanziate basate su voci/ sentito dire

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1. CHI PUÒ SEGNALARE

Gli illeciti di cui al precedente paragrafo possono essere segnalati da chiunque ne venga a conoscenza.

Tuttavia, per poter godere pienamente delle tutele riconosciute dal D.Lgs. 24/2023 il segnalante deve avere raccolto le informazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo e avere un particolare legame con l'azienda. Inoltre deve appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori subordinati
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti e consulenti
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- azionisti (persone fisiche)
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

3.2. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere inviata al Gestore delle Segnalazioni (di seguito, per brevità, GeSe) utilizzando questi canali:

- piattaforma web www.segnalazioneviolazioni.it
- forma orale attraverso il telefono o incontro diretto con il GeSe (su appuntamento, da fissare con 7 giorni di preavviso). A tal fine è stato attivato il seguente numero di telefono mobile, gestito dal GeSe, cui è possibile telefonare o inviare messaggi attraverso l'applicazione *WhatsApp* che garantisce una crittografia end-to-end: 340 4955769
- posta ordinaria con la dizione "riservato" al seguente indirizzo: *L'AQUILA SOC. COOP. - Via Y. Gagarin, 43 - 56025 Pontedera (PI)* alla c.a. Gestore delle segnalazioni o alla c.a. GeSe o alla c.a. whistleblowing

Nel caso in cui il Segnalante sia a conoscenza, o presuma che vi sia un conflitto di interessi, del GeSe[1]
posta ordinaria con la dizione "riservato" al seguente indirizzo *L'AQUILA SOC. COOP. - Via Y. Gagarin, 43 - 56025 Pontedera (PI)* - c.a. Consiglio di Amministrazione whistleblowing o alla c.a. Direzione whistleblowing.

Dall'esame della segnalazione devono necessariamente risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

L'azienda garantisce la riservatezza dei segnalanti e che siano protetti da ogni forma di ritorsione.
L'azienda non intraprende alcuna azione disciplinare o discriminatoria nei confronti di chi ha fatto una segnalazione in buona fede, anche se i fatti denunciati non sono provati. Queste misure di protezione sono garantite anche a chi abbia assistito il segnalante nel processo di segnalazione.

L'azienda non tollera segnalazioni effettuate in malafede e/o con intento calunniatorio/ diffamatorio, che si rivelino infondate. In tali casi, il comportamento è considerato doloso.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate dal GeSe a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto dalla procedura P4.01 - Segnalazioni ordinarie.

1 Il GeSe è in conflitto di interessi quando coincide con il segnalante, con il segnalato o è comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione.

3.3. INDIVIDUAZIONE DEL GESE

Il Gestore della Segnalazione è stato individuato nella persona di Enio Marraccini[2], consulente esterno che ricopre anche la carica di OdV.

3.4. SEGNALAZIONE INVIATA A SOGGETTO NON COMPETENTE

Se la segnalazione è presentata ad un soggetto diverso dal GeSe, con la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al GeSe, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.
Se il segnalante non dichiara di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non è desumibile dalla segnalazione o da comportamenti concludenti, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

3.5. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI

Al ricevimento di una segnalazione il GeSe:

- entro 7 giorni, invia al segnalante un avviso di ricezione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante a cui può chiedere integrazioni;
- conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricezione della prima segnalazione.

Qualora la segnalazione sia stata effettuata tramite piattaforma web il Segnalante, in modalità riservata, può

- inviare segnalazioni confidenziali o anonime
- scambiare messaggi con il GeSe
- monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione
- rilasciare il consenso alla rivelazione della propria identità
- ricevere il riscontro conclusivo della propria segnalazione

Le attività successive al primo invio della segnalazione sono possibili attraverso l'accesso periodico da parte del Segnalante alla piattaforma mediante il codice identificativo univoco rilasciato all'invio della segnalazione.

In caso di segnalazione orale o a mezzo posta, il segnalante sarà avvisato circa lo stato dell'istruttoria (presa in carico, archiviazione e disposizione azioni) solo se la segnalazione conterrà un recapito valido.

Tutte le informazioni raccolte vengono archiviate dal GeSe nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali.

3.6. PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC attraverso la piattaforma informatica di cui al precedente paragrafo.
L'eventuale accertamento da parte di ANAC della ritorsione, determina:

- la nullità della misura ritorsiva e sanzione amministrativa al soggetto che ha adottato il provvedimento/ atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione
- in caso di licenziamento, la nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.

3.7. RINUNCE E TRANSAZIONI

Il segnalante, e gli altri soggetti tutelati, possono rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, solo se ciò avviene nelle sedi protette.

2 Se dalla segnalazione emergono ragioni che possano anche solo fare ritenere che un soggetto possa essere coinvolto nei fatti narrati, il GeSe eviterà di individuarlo quale ausiliario.

3.8. PUBBLICITÀ

La presente procedura, così come il suo allegato, deve avere la massima pubblicità al fine di rendere effettivi gli sforzi profusi dall'azienda per conformarsi al dettato del D.Lgs. 24/2023.
Per tale ragione, i predetti documenti, vengono pubblicati in una sezione apposita del sito web aziendale.
Viene inoltre data comunicazione a tutti i dipendenti, attraverso un documento sintetico, che l'azienda ha implementato un sistema whistleblowing conforme al D.Lgs. 24/2023.
Per qualsiasi informazione sui diritti e doveri dei soggetti protetti che non sia ricompresa all'interno della presente procedura o del suo allegato si rimanda alle Linee Guida ANAC e al D.Lgs. 24/2023 (liberamente fruibili dal sito internet ANAC e dal portale Normattiva) a cui l'azienda si conforma.

4. RIEPILOGO DEI DOCUMENTI RICHIAMATI

P4.01 - Segnalazioni ordinarie
ALLEGATO 1 - Approfondimenti ed aspetti operativi del WHISTLEBLOWING